

# Città di SPILIMBERGO

COPIA

Provincia di Pordenone

N. 84 del REGISTRO DELIBERE

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione aliquote ILIA - Imposta Locale Immobiliare Autonoma - Anno 2024.

L'anno 2023 il giorno 20 del mese di DICEMBRE alle ore 18:25 nella Sala Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunita il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione. Fatto l'appello nominale, risultano:

		Presente/Assente
SARCINELLI Enrico	Sindaco	Presente
ZAVAGNO Stefano	Vice Sindaco	Presente
LAURETANO Davide	Assessore	Presente
ROMANU Fabrizio	Capo Gruppo	Presente
DONDA Pietro Paolo	Consigliere	Presente
MARAZZI Andrea	Consigliere	Presente
ZULIANI Michele	Assessore	Presente
SPAGNOLO Armando	Assessore	Presente
FARINA Antonio	Capo Gruppo	Presente
CORBA Cristina	Assessore	Presente
FILIPUZZI Ester	Assessore	Presente
ROMAN Carlo	Consigliere	Presente
BIDOLI Anna	Consigliere	Assente
SORESI Leonardo	Consigliere	Presente
IUS Gabriella	Capo Gruppo	Presente
GRASSETTI Fabiola	Consigliere	Presente
TAMBOSSO Pier Luigi	Consigliere	Presente
TONEGUZZO Federico	Consigliere	Presente
FRENNA Fabio	Capo Gruppo	Presente
CIMAROSTI Erica	Consigliere	Presente
URBAN Tiziana	Consigliere	Presente

E' presente l'Assessore esterno PELLIS Marina.

Assiste il Segretario MICHELIZZA dott. Sandro

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza l'avv. Enrico SARCINELLI nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

## OGGETTO: Approvazione aliquote ILIA - Imposta Locale Immobiliare Autonoma - Anno 2024.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti».

PRESO ATTO che l'articolo 51, comma 4, lettera b -bis), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, come modificato nel 2019 a seguito dell'accordo Stato – Regione FVG del 25 febbraio 2019, prevede la possibilità per la Regione di "disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni";

VISTA la Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17, con la quale è stata istituita l'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) sostituiva nel territorio regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2023, dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTI i seguenti articoli della L.R. n. 17/2022:

- art. 2 ove viene stabilito che il presupposto dell'imposta è il possesso di immobilisiti nei Comuni del territorio della Regione;
- art. 3 contenente le definizioni di "fabbricato", "fabbricato strumentale all'attività economica", di "area fabbricabile" e di "terreno agricolo";
- art. 4 avente ad oggetto "Definizioni di abitazione principale e fabbricati assimilati all'abitazione principale";
- art. 6 avente ad oggetto "Soggetto passivo";
- art. 7, concernente la definizione di base imponibile, ove vengono definiti gli stessi criteri di determinazione ai fini IMU;
- art. 8 di conferma della riduzione del 50% della base imponibile, già prevista in regime di IMU, per le seguenti tipologie di immobili:
  - 1. fabbricati di interesse storico o artistico di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
  - 2. fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, per i quali si richiama l'art. 7 del Regolamento Comunale ILIA;
  - 3. unità immobiliari, diverse da quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in regione e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente, nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;
- art. 10 ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per le seguenti fattispecie:
  - 1. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
  - 2. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
  - 3. per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8

- e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.
- gli artt. 11 "Esenzioni dall'imposta" e 12 "Esenzioni dall'imposta per i terreni agricoli";

RICHIAMATE le deliberazioni consiliari n.30 del 31 maggio 2023 di approvazione del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma – ILIA e n.31 del 31 maggio 2023 di adozione delle aliquote ILIA per l'anno 2023;

CONSIDERATO che, ai fini dell'art. 6 del succitato Regolamento Comunale ILIA, è assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Nel caso di più unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

DATO ATTO che l'art. 9 della L.R. 17/2022 ha previsto un'articolazione ad aliquota base, aliquota minima e aliquota massima, per ogni fattispecie di immobili, così definite:

- 1. per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,5 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia diedilizia residenziale pubblica);
- 2. per il primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata ex art.4 LR 17/2022, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- 3. per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 e ulteriori rispetto a quello di cui al comma 2, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- 4. per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,1 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono solo diminuirla fino all'azzeramento;
- 5. per i terreni agricoli l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- 6. per le aree fabbricabili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- 7. per i fabbricati strumentali all'attività economica l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e iComuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 0,96 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- 8. per gli immobili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 7 l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

EVIDENZIATO che l'esercizio delle facoltà di diversificazione delle aliquote richiede il rispetto dei principi generali di ragionevolezza e non discriminazione oltre che degli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo;

RICHIAMATO l'art. 14 della L.R. 17/2022 che prevede:

- al comma 1, "ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- al comma 2, "ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i regolamenti e le aliquote hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente";

CONSIDERATE le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2024, nonché gli obiettivi strategici ed operativi e le linee di indirizzo previste dal vigente Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026.

RITENUTO di confermare per il 2024 le aliquote ILIA approvate con deliberazione consiliare n.31 del 31.05.2023, per l'anno 2023, specificate nell'allegato 1 "Aliquote e detrazioni Imposta Locale Immobiliare Autonoma – ILIA", parte integrante e sostanziale del presente atto;

## VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

ACQUISITI i seguenti prescritti pareri:

- di regolarità tecnica da parte del responsabile del Servizio Tributi, ai sensi degli articoli 49 e 147 bisdel D.Lgs. 267/2000;
- di regolarità contabile da parte del responsabile dei servizi finanziari, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effettidella Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21;

VISTO il D. Lgs. N. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso e per le motivazioni sopra riportate,

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento dopo di ché il Consiglio Comunale con voti favorevoli unanimi espressi a termini di legge:

# **DELIBERA**

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

- 2. Di approvare, per l'anno 2024, in applicazione dell'art. 9 della L.R. 17/2022, le aliquote di cui all'Allegato 1 "Aliquote e detrazioni Imposta Locale Immobiliare Autonoma ILIA", parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3. Di precisare che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- 4. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 17/2022, dal 1° gennaio 2024;
- 5. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, come richiamato dal comma 2, art. 14 della L.R. 17/2022, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- 6. Di demandare ai Funzionari responsabili dei servizi interessati, gli adempimenti conseguenti all'adozione della presente deliberazione.

Con successiva votazione favorevole unanime resa per alzata di mano:

#### **DELIBERA**

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003, n. 21 e successivamente modificato dalla L.R. n. 17/2004.

Per gli interventi, si rimanda al supporto digitale depositato agli atti, ai sensi dell'art. 68 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale. Letto, confermato e sottoscritto

## Il Presidente

f.to SARCINELLI avv. Enrico Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti dell'art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82.

## Il Segretario

f.to MICHELIZZA dott. Sandro
Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti
dell'art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82.

# CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi e precisamente dal **25/12/2023** al **08/01/2024**.

#### L'IMPIEGATO RESPONSABILE

f.toKatia ZORATTO

Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti
dell'art. 21 co. 2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82.

# ATTESTATO DI ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è esecutiva:

dalla sua adozione (L. R. 21/2003 art. 1 e successive modifiche)

# L'IMPIEGATO RESPONSABILE

f.toKatia ZORATTO

Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti
dell'art. 21 co. 2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82.

La presente copia è conforme all'originale sottoscritto digitalmente, conservato secondo la normativa vigente.

## L'IMPIEGATO RESPONSABILE

Katia ZORATTO

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti dell'art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82.



# CITTA' DI SPILIMBERGO

# ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA ILIA - ANNO 2024

(Legge Regionale 174/2022). deliberazione consiliare n. 31 del 18/05/2023

ALIQUOTA ILIA	TIPOLOGIA DI IMMOBILI
0,60 per cento Detrazione 200,00 €	ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA CATASTALE A/1, A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE. intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascunadelle categorie catastali indicate, anche se iscrittein catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
0,60 per cento Detrazione 200,00 €	Unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono laresidenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
0,60 per cento Detrazione 200,00 €	Unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, il cui soggetto passivo è il genitore affidatario a seguito del provvedimento del giudice che costituisce, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
0,60 per cento Detrazione 200,00 €	Unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
0,40 per cento Detrazione 200,00 €	FABBRICATI ABITATIVI - ATER  Si applica agli alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.

# Allegato 1

0,40 per cento	ONLUS: relativamente alle unità immobiliari possedute dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997 (interessate dalle disposizioni del Codice del Terzo Settore, D.Lgs.117/17, artt.54, 89, 99, 101, 102, 104) ed iscritte all'apposito Albo regionale;
0,10 per cento	FABBRICATI RURALI ad uso strumentale
0,86 per cento	FABBRICATI STRUMENTALI all'attività economica
0,87 per cento	AREE FABBRICABILI
0,76 per cento	TERRENI AGRICOLI
0,87 PER CENTO	ALIQUOTA ORDINARIA. Si applica a tutte le fattispecie immobiliari imponibili non comprese tra quelle sottoelencate.